

COMUNE DI SALERANO SUL LAMBRO

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 26 del 25/9/2009

Capo I Principi fondamentali

Art. 1 – Territorio

1. I cittadini che hanno la residenza nel territorio di Salerano sul Lambro costituiscono una comunità locale denominata “comune di Salerano sul Lambro” facente parte della provincia di Lodi e della regione Lombardia, avente autonomia Statutaria e finanziaria nell’ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica ed inoltre avente rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello stato.
2. Il comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità attraverso l’autogoverno che si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.
3. Il comune comprende il territorio delimitato con il piano topografico, approvato dall’Istituto Centrale di Statistica ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 dicembre 1954 n. 1228, ed è costituito dal capoluogo Salerano sul Lambro, ove è ubicata la sede del comune, nonché dalle cascine Ghione, Vistarina, Cantarana, Canovette. Confina con i territori dei comuni di Lodi Vecchio, Casaletto Lodigiano, Caselle Lurani, Castigara Vidardo, S. Zenone al Lambro, Borgo San Giovanni.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio comunale può riunirsi anche in luogo diverso dalla propria sede.
5. Il comune di Salerano sul Lambro si identifica con lo stemma ed il gonfalone, che riporta il medesimo stemma, adottati dal consiglio comunale e riconosciuti con d.P.R. in data 4 novembre 1951, allegato in copia al presente statuto. Il comune è dotato, inoltre, di una bandiera nazionale con doppio nastro azzurro e la scritta “comune di Salerano sul Lambro”.
6. Un apposito regolamento, redatto nel rispetto del d.p.c.m. 3 giugno 1986, disciplinerà l’uso del gonfalone e della bandiera nazionale nelle pubbliche cerimonie e la loro esposizione in occasione delle festività nazionali e locali.

Art. 2 – Comune: funzioni

1. Il comune:
 - a) esercita i propri poteri e svolge le funzioni attribuite o delegate dallo stato, dalla regione, e dalla provincia realizzando, con l’interesse pubblico, le finalità della repubblica Italiana;

- b) ispira la propria azione al principio della solidarietà per l'affermazione dei diritti dei cittadini e per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti;
- c) promuove una politica di pari opportunità sociali, giuridiche, civili tra tutti i cittadini, rimuovendo qualsiasi discriminazione di razza, di sesso, di lingua, di religione e di fede politica;
- d) opera al fine di garantire pari opportunità nell'accesso al lavoro promuovendo condizioni ed organizzazione delle strutture sociali che consentano la parità tra i sessi;
- e) assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, garantendo anche negli organismi comunali un'adeguata presenza di entrambi i sessi;
- f) esercita ogni più ampia facoltà di iniziativa su qualsiasi questione che non esuli dalla propria competenza o sia assegnata ad altra autorità;
- g) esercita le deleghe dei poteri conferiti dall'autorità centrale, regionale o provinciale con la libertà di armonizzare l'esercizio delle proprie funzioni alle condizioni locali anche in osservanza del disposto di cui all'articolo 4 della Carta Europea delle autonomie Locali, ratificata con legge 30 dicembre 1989, n. 439;
- h) esercita la facoltà impositiva delegata dallo Stato in un'ottica di giustizia e di equità sociale, affinché tutti i cittadini contribuiscano equamente al sostegno delle finanze comunali.

Art. 3 – Attività promozionali di sostegno del comune

1. Il comune nel perseguire lo sviluppo civile, economico e sociale della comunità, alla luce dei principi di cui all'articolo 2, opera per:
 - a) promuovere ed organizzare un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti abitativi, delle infrastrutture sociali e ambientali nonché degli impianti produttivi;
 - b) tutelare, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute di ogni cittadino, sia esso residente o meno;
 - c) attuare un efficiente servizio di assistenza sociale, anche con il responsabile coinvolgimento delle aggregazioni di volontariato, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili e invalidi e ai disabili;
 - d) sostenere lo sviluppo del patrimonio culturale della comunità mediante l'attività della biblioteca pubblica e di altre istituzioni operanti nel settore; sostenere inoltre ogni altra iniziativa culturale ed il recupero del patrimonio storico, artistico, architettonico e naturale esistente;
 - e) contribuire alla formazione educativa della gioventù anche con il responsabile sostegno delle strutture di volontariato organizzate presenti in paese offrendo il massimo sostegno alle istituzioni scolastiche esistenti sul territorio, sia pubbliche che private e rendendo effettivo, con un'adeguata assistenza scolastica, il diritto allo studio per gli alunni residenti o frequentanti le scuole poste sul territorio;
 - f) favorire le attività economiche e produttive presenti sul territorio, anche attraverso forme cooperativistiche, sottolineandone la funzione sociale;
 - g) incoraggiare l'attività sportiva nella forma dilettantistica e popolare con il sostegno a enti, organismi e associazioni locali e sovracomunali operanti nell'ambito del territorio comunale;

- h) tutelare e sviluppare le risorse ambientali, territoriali e naturali nell'interesse della comunità ed in funzione di una sempre più alta qualità della vita attuando tutto quanto è necessario per evitare ulteriori insediamenti inquinanti;
 - i) promuovere ogni iniziativa, anche partecipando a quelle avviate da altri enti locali, che persegua la bonifica dell'ecosistema del fiume Lambro, con particolare riguardo alle sue peculiarità ambientali ed economiche;
 - j) favorire il recupero dei suoi valori ambientali e paesaggistici in termini di occupazione del tempo libero, assicurando ogni sostegno a enti, associazioni ed organizzazioni varie che operano nel settore.
2. Il comune, nel realizzare le proprie finalità ed in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, assume il metodo e gli strumenti della programmazione e persegue il raccordo con quelli dello Stato, della regione, della provincia degli enti consortili ai quali partecipa.

Art. 4 – Rapporti fra comune e cittadino

1. Il comune riconosce il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali intermedie, degli enti e delle associazioni che esprimono istanze di rilevanza sociale, a partecipare alla formazione ed all'attuazione delle sue scelte programmatiche e ne promuove l'esercizio disciplinandolo con apposito regolamento; riconosce inoltre che, presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, decisioni e sui provvedimenti comunali che promuove e sostiene con adeguati contributi, mezzi e strumenti idonei;
2. Il comune è dotato di un albo pretorio, collocato presso la propria sede, per la pubblicazione delle deliberazioni del consiglio e della giunta comunale, delle ordinanze, degli avvisi e di tutti gli atti che, a norma di leggi, devono essere portati a conoscenza del pubblico. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura e consultazione della documentazione.
3. Il messo comunale è incaricato delle pubblicazioni e della tenuta dell'apposito registro da cui devono risultare, in ogni caso, gli estremi degli eseguiti adempimenti. Tali estremi, a cura del messo stesso, devono essere indicati anche su una copia dell'atto, oggetto della pubblicazione, da conservare in archivio; sono comunque fatte salve le responsabilità del segretario comunale in ordine ai predetti adempimenti.

Art. 5 – Attività di cooperazione

1. Il comune per la gestione dei servizi che, per la loro natura e dimensione, non possono essere esercitati direttamente può avvalersi:
- a) della partecipazione a consorzi od a società per azioni ai sensi delle vigenti leggi;
 - b) della collaborazione associata con altri comuni mediante la stipula di apposita convenzione;
 - c) della concessione a terzi;
 - d) di apposita istituzione, non avente personalità giuridica ma dotata di autonomia gestionale, in particolare per l'esercizio dei servizi sociali, culturali, sportivi, non aventi rilevanza imprenditoriale;

- inoltre può avvalersi:
- e) dell'unione del comune con altri contermini appartenenti alla medesima provincia per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi con l'osservanza di quanto è previsto dagli articoli 11, 12 e 26 della legge n. 142/90;
- f) della partecipazione ad accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento di comuni, di provincie, di regioni, di amministrazioni statali e di altri enti pubblici che richiedono, per la loro complessa realizzazione, una azione integrata e coordinata, con le modalità previste dall'articolo 27 della legge n. 142/90.

CAPO II

Organi del comune

Art. 6 – Organi del comune

1. Sono organi del comune: il consiglio comunale, la giunta comunale, il sindaco.

Art. 7 – Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è composto da 12 membri e dal sindaco. Alle sedute del consiglio comunale partecipano anche, senza diritto di voto, gli eventuali assessori non consiglieri.
2. Il consiglio comunale:
 - a) determina l'indirizzo politico, sociale ed amministrativo del comune, ne controlla l'attuazione, adotta i provvedimenti generali ad esso attribuiti dalla legge e dal presente Statuto nonché quelli eventualmente e specificatamente richiesti allo stesso per l'attuazione di leggi statali e regionali;
 - b) approva lo Statuto comunale ed ogni sua eventuale variazione.
3. Lo Statuto, il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale ed ogni singolo atto devono assicurare il libero esercizio del mandato dei consiglieri comunali; devono consentire un adeguato compenso finanziario per le spese derivanti dall'esercizio del mandato stesso, come previsto dalle disposizioni di legge in materia. Il regolamento recepirà le norme di legge riguardanti le funzioni ed attività incompatibili con il mandato di eletto locale come stabilito dalla legge.
4. Spetta inoltre al consiglio comunale:
 - a) discutere ed approvare in apposito documento gli indirizzi generali di governo, illustrati dal sindaco nel primo consiglio successivo alle elezioni;
 - b) approvare i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere in dette materie;
 - c) formulare le proposte del comune agli organi dello Stato, della regione e degli enti sovracomunali per la elaborazione di programmi e piani nazionali, regionali o comunque sovracomunali;
 - d) approvare gli atti generali di programmazione riguardanti gli argomenti

- elencati all'articolo 3, comma 1 del presente Statuto sia a valenza pluriennale che annuale;
- e) deliberare gli atti e i provvedimenti generali attuativi specificatamente ad esso richiesti da leggi nazionali, regionali o da altre norme sovracomunali, attenendosi agli indirizzi generali dalle stesse disposte e che rientrano nella propria competenza prevista dall'articolo 32 della legge 142/90;
 - f) deliberare l'istituzione di commissioni consiliari consultive di approfondimento, di indagine, di inchiesta e di proposta e l'apposito regolamento per il loro funzionamento nonché nominare, designare e revocare i componenti, quando, delle stesse, facciano parte anche rappresentanti delle minoranze consiliari secondo le modalità stabilite dallo stesso regolamento;
 - g) nominare, designare e revocare i componenti delle commissioni comunali previste da leggi nazionali o regionali, approvando il relativo regolamento, quando delle stesse facciano parte anche rappresentanti delle minoranze consiliari secondo le modalità stabilite dal citato regolamento;
 - h) entro 30 giorni dall'insediamento definire gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni, nonché le nomine dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende e istituzioni ad esso espressamente riservati dalla legge;
 - i) adempiere ad ogni altra funzione specificatamente attribuitagli da leggi statali, regionali o da norme di enti sovracomunali, se compatibili con quanto previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera m) della legge n. 142/90;
 - l) affidare attività e servizi mediante convenzione in relazione a quanto disposto dagli articoli 5 e 29 del presente Statuto;
 - m) approvare i regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni, degli organismi di partecipazione, degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni di loro competenza;
 - n) esercitare l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'articolo 133 della Costituzione, osservando le norme a tal fine emanate dalla regione;
 - o) per gli acquisti e le alienazioni di immobili, le relative permutate, gli appalti e le concessioni si rinvia a quanto è disposto dall'articolo 32, comma 2, lettera m) della legge 142/90.
5. Le funzioni consiliari non possono essere oggetto di delega alla giunta comunale, se non è espressamente previsto dalla legge.
6. Le variazioni al bilancio per l'esercizio in corso, deliberate in via d'urgenza dalla giunta comunale, devono essere ratificate dal consiglio comunale entro il termine perentorio di 60 giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza. Le motivazioni dell'urgenza rimangono nella esclusiva valutazione della giunta comunale, ma il consiglio può negare la ratifica o modificare la deliberazione. In tal caso adotta i necessari provvedimenti per regolare gli eventuali rapporti giuridici sorti a causa della modifica o della mancata ratifica del provvedimento.
7. Il consiglio comunale in scadenza, dopo la pubblicazione del decreto prefettizio di indizione dei comizi elettorali per il suo rinnovo, potrà adottare sino alla proclamazione dei consiglieri comunali neo eletti solamente gli atti

urgenti ed improrogabili. In tal caso i motivi dell'urgenza dovranno essere esplicitamente rilevati nei verbali relativi.

Art. 8 – Convocazione

1. Il consiglio comunale viene convocato in due sessioni ordinarie di primavera, dal 1 marzo al 31 maggio, e di autunno, dal 1 settembre al 30 novembre, ogni qualvolta il sindaco lo ritenga opportuno ed in sessioni straordinarie anche quando lo disponga la giunta o lo richieda almeno un quinto dei consiglieri in carica, entro 20 giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della richiesta. Sono comunque fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 4, della legge n. 142/90. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall'articolo 7, comma 3, lettera b) del presente statuto.
2. Saranno sottoposti all'esame del consiglio comunale, nell'ordine, gli argomenti e le relative proposte di deliberazione definiti dal sindaco, quelli richiesti dalla giunta, da almeno un quinto dei consiglieri e quelli formulati anche da ogni singolo consigliere purchè le relative richieste pervengano al protocollo del comune almeno venti giorni prima della data in cui si svolgerà la seduta consiliare. Le richieste pervenute dopo tale termine, saranno presentate al consiglio comunale nella sua successiva seduta.
3. La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni con il seguente ordine del giorno:
 - a) convalida degli eletti;
 - b) comunicazione del sindaco in ordine alla nomina della giunta comunale;
 - c) discussione ed approvazione degli indirizzi generali di governo.In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il prefetto.
4. Gli avvisi di convocazione, secondo quanto disposto dal regolamento, sono inviati:
 - a) dal sindaco;
 - b) dal vice sindaco quando il sindaco è assente o impedito.
5. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, devono essere pubblicati all'albo pretorio e notificati dal messo comunale al domicilio dei consiglieri nei seguenti termini:
 - a) almeno cinque giorni prima, compreso quello di consegna ed escluso da quello di seduta, per la discussione degli argomenti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b) e comma 4, lettera b) e m) del presente Statuto;
 - b) almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per l'adunanza per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno;
 - c) almeno 3 giorni prima, compreso quello di consegna ed escluso quello della seduta, per tutti gli altri argomenti.
6. Nel caso in cui il consigliere comunale non sia residente nel territorio del comune, all'inizio del mandato amministrativo dovrà eleggere domicilio nell'ambito dello stesso, presso il quale verranno effettuate le notificazioni di cui al comma 6.
7. Gli atti relativi alle proposte incluse nell'ordine del giorno devono essere posti

a disposizione di ciascun consigliere, presso la sede del comune, contestualmente alla convocazione per gli argomenti di cui all'art. 7, quarto comma, lettera b) ed almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta, e comunque come sarà definito con il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

8. Di ogni seduta deve essere redatto, a cura del segretario comunale, un verbale nelle forme previste dall'articolo 48 del presente Statuto.
9. Il consiglio comunale si riunisce anche ad iniziativa del prefetto o del comitato regionale di controllo nei casi previsti dalla legge e previa diffida.
10. Per il computo dei quorum necessari ai fini dell'approvazione di determinati provvedimenti previsti dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti, si fa riferimento al numero dei consiglieri in carica al momento dell'assunzione della deliberazione, a meno che sia specificatamente richiesto in modo diverso da normative particolari.

Art. 9 – Consiglieri comunali: funzioni, dimissioni e supplenza

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato. Essi non possono essere chiamati a rispondere per opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni purchè tale comportamento non abbia rilevanza penale.
2. Ogni consigliere, secondo le procedure stabilite dal regolamento, ha diritto di:
 - a) formulare interrogazioni, interpellanze e presentare mozioni.
 - b) ottenere informazioni e copia di atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato anche direttamente dal responsabile del procedimento senza che possa essere posto il segreto d'ufficio, tenendo conto però di quanto dispone l'articolo 24 della legge n. 241/90;
 - c) far constatare nel verbale del suo voto e dei motivi del medesimo con la possibilità di chiedere eventuali rettifiche, secondo le modalità previste dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
3. Il consigliere comunale è tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge o dal regolamento.
4. Le dimissioni dalla carica di consigliere devono essere presentate per iscritto al protocollo del comune e, a cura del sindaco, devono essere comunicate al consiglio comunale.

Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio comunale la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Il consigliere dimissionario fino alla surroga conserva tutte le sue prerogative non essendo le dimissioni immediatamente efficaci.
5. Le dimissioni o la decadenza in simultanea di almeno la metà dei consiglieri comporta lo scioglimento del consiglio determinando la decadenza del sindaco nonché della giunta.
6. Il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
7. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, legge 19 marzo 1990 n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione

affidando la supplenza, per l'esercizio della funzione di consigliere, al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.

La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione attribuendo il seggio al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

8. Il consigliere comunale entra in carica all'atto della proclamazione dei risultati elettorali da parte del presidente del seggio elettorale, secondo le norme di legge.
9. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti e deliberare le eventuali ineleggibilità o incompatibilità, provvedendo alle sostituzioni. La surrogazione avviene, previa convalida, subito dopo la declaratoria di ineleggibilità o incompatibilità anche se tale argomento non fosse iscritto all'ordine del giorno.
10. Ogni consigliere ha diritto di percepire le indennità spettantegli nei limiti disposti dalla legge e secondo le determinazioni attuative assunte dal consiglio comunale.
11. I consiglieri che non intervengano alle sedute per una intera sessione ordinaria, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dal consiglio comunale.
12. Il comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori ed al sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti e di atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa in ogni stato e grado del giudizio, purchè non sussista conflitto di interesse con l'ente.
13. Nel caso in cui tuttavia il giudizio si concluda con una condanna per colpa grave o dolo, l'interessato dovrà rimborsare al comune le spese del medesimo sostenute per l'assistenza fornita ai sensi del comma 12.

Art. 10 – Presidenza del consiglio comunale

1. Il sindaco, o chi lo sostituisce alla presidenza della seduta del consiglio comunale, è relatore degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Per la specifica trattazione di proposte può essere incaricato come relatore alcuno degli assessori e dei consiglieri oppure, per la illustrazione di particolari argomenti, possono essere appositamente convocati tecnici od esperti.
2. Il sindaco tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.
3. Il sindaco convoca e presiede la conferenza dei capigruppo, designati da ogni gruppo consiliare e finchè tale designazione non verrà effettuata, sarà considerato capogruppo il consigliere che ha ottenuto il maggior numero dei voti all'interno della lista di appartenenza.

Art. 11 – Gruppi consiliari

1. I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 12 – Divieto di incarichi e supplenze

1. Il consiglio comunale non può deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al comune e le decisioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui è prescritto un particolare quorum.
2. In caso di seduta andata deserta, per la legalità di quella in seconda convocazione, che dovrà avere luogo in altro giorno, è necessaria la presenza di almeno quattro consiglieri, fatta eccezione per le deliberazioni approvative dei bilanci di previsione, dei conti consuntivi e quelle relative all'assunzione dei mutui, per le quali è, in ogni caso, richiesta la maggioranza di cui al comma 1.
3. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento.
4. I consiglieri debbono astenersi:
 - a) dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti, contabilità o affari loro propri verso il comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini fino al quarto grado civile o quando si tratta di conferire incarichi ai medesimi;
 - b) dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del comune o degli enti soggetti alla sua amministrazione o tutela;
 - c) al sindaco, agli assessori ed ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza dei relativi comuni.
5. Le norme di cui al comma 4 si applicano anche ai componenti delle commissioni comunali.

Art. 12-bis – Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere adeguatamente motivata e sottoscritta in forma autentica da almeno cinque consiglieri e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
5. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco e della giunta comunale.

Art. 13 – Competenze della giunta comunale

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo

- Statuto, del sindaco, degli organi del decentramento del segretario comunale o dei funzionari dirigenti, collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività.
3. Compete in particolare alla giunta comunale:
- a) svolgere attività propositiva in relazione a tutte le decisioni che rientrano nelle competenze del consiglio, particolarmente indicate all'articolo 7 del presente Statuto;
 - b) adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione degli atti deliberativi fondamentali del consiglio compresi:
 - l'approvazione di progetti esecutivi di opere pubbliche, se non incompatibili con disposizioni legislative relative alle competenze dell'organo;
 - l'affidamento di incarichi professionali per la redazione di progetti di opere pubbliche e piani urbanistici;
 - l'avvio del procedimento della copertura dei posti, sulla base del programma generale adottato dal consiglio comunale;
 - c) deliberare su appalti e contratti riguardanti la attuazione delle deliberazioni adottate dal consiglio, gestire il bilancio, amministrare il patrimonio e il demanio del comune, nei limiti e modi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto; provvedere inoltre alla ordinaria amministrazione e gestione della spesa corrente relativa alle funzioni ed ai servizi già istituiti dal consiglio comunale;
 - d) deliberare prelevamenti dal fondo di riserva ordinario di competenza e di cassa e dal fondo di riserva per le spese impreviste e disporre l'utilizzazione delle somme prelevate;
 - e) adottare ogni altro provvedimento di cui sia stabilita la generica attribuzione al comune e non sia specificatamente riservata ad altri organi del comune stesso.

Art. 14 – Composizione della giunta

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da **un minimo di due ad un massimo di quattro** assessori, tra cui un vice sindaco.
2. L'assessore che al momento della nomina è indicato quale vice sindaco, svolge anche le funzioni surrogatorie del sindaco in caso di sua assenza o impedimento, sia quale capo dell'amministrazione comunale che quale ufficiale di governo.
3. La giunta comunale rimane in carica fino all'elezione del nuovo sindaco e del nuovo consiglio.
4. Possono essere nominati ad assessore cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.
5. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere nominato assessore nel mandato successivo.
6. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti fino al terzo grado del sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune.
7. Il voto contrario del consiglio comunale su una proposta della giunta non comporta di per sé le dimissioni della stessa.
8. La giunta comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente,

tranne che nelle votazioni segrete obbligatorie se comportano la valutazione di persone.

9. Ai componenti della giunta comunale spettano le indennità nei limiti fissati dalla legge e secondo le determinazioni eventualmente assunte dal consiglio comunale

Art. 15 – Cessazione dalla carica di assessore

1. I singoli assessori cessano dalla carica:
 - a) per morte;
 - b) per dimissioni;
 - c) per revoca;
 - d) per decadenza e per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della giunta comunale.
2. La decadenza viene dichiarata dal sindaco, nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.
3. La revoca di un assessore è disposta dal sindaco che ne dà comunicazione al consiglio comunale.
4. Alla sostituzione dei singoli assessori cessati dall'ufficio provvede il sindaco.

Art. 16 – Sindaco

1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.
2. Il sindaco è capo dell'amministrazione comunale, è ufficiale di governo nel territorio di competenza e rappresenta legalmente il comune.
3. Le funzioni di capo dell'amministrazione comunale e di ufficiale di governo non possono essere separate neanche con l'istituto della delega.
4. La carica di sindaco può essere ricoperta per non più di due mandati consecutivi.

Art. 17 – Poteri del sindaco

1. Il sindaco quale capo dell'amministrazione:
 - a) nomina i componenti della giunta, tra cui un vice sindaco, dandone comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo;
 - b) può revocare uno o più assessori dandone comunicazione al consiglio;
 - c) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, di cui all'art. 7, punto 4, lettera h), provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi;
 - d) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; definisce ed attribuisce gli incarichi dei responsabili apicali di unità organizzative e definisce ed attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna in base a criteri di provata competenza, capacità, esperienza e professionalità in base agli indirizzi di cui all'art. 7, punto 4, lettera i), secondo le modalità di cui all'art. 51 legge 142/1990 ed al regolamento, previa assunzione da parte della giunta comunale del relativo impegno di spesa;
 - e) convoca e presiede il consiglio comunale e la giunta comunale secondo le

- modalità previste dalla legge, dal regolamento e dal presente Statuto, tenuto conto dei casi di impedimento fissati dalle normative in materia;
- f) stabilisce gli argomenti da trattare nelle sedute del consiglio e della giunta;
 - g) sovrintende al funzionamento di tutti i servizi, uffici ed istituzioni comunali, vigilando affinché venga data esecuzione alle deliberazioni del consiglio e della giunta, emanando le disposizioni necessarie e previste per l'esercizio di tutte le funzioni e per la esecuzione di tutti i regolamenti, applicando anche le sanzioni pecuniarie ed amministrative previste dalle leggi e dai regolamenti stessi;
 - h) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e non di sua spettanza;
 - i) stipula i contratti in nome e per conto del comune e gli accordi di cui all'articolo 11 della legge n. 241/90;
 - l) rilascia le attestazioni e le certificazioni connesse alle funzioni esercitate;
 - m) rappresenta il comune in giudizio, sia nella parte di attore che di convenuto; promuove, inoltre, previa adozione da parte della giunta comunale di apposita deliberazione che consideri anche l'impegno di spesa, davanti all'autorità giudiziaria, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
 - n) sospende dal servizio i dipendenti comunali in ottemperanza alle norme e con le procedure previste in materia per gli impiegati civili dello Stato;
 - o) coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi impartiti dal consiglio, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
 - p) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalle leggi, dal presente Statuto, dai regolamenti;
 - q) risponde entro 30 giorni alle interrogazioni presentate dai consiglieri comunali, secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

Art. 18 – Sostituzione del sindaco

1. In caso di assenza o temporaneo impedimento, nonché nel caso di sospensione nella funzione, adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990 n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16, il sindaco viene sostituito dal vice sindaco.
2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade ed il consiglio comunale viene sciolto anticipatamente. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco.
3. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio.

Art. 19 – Ordinanze del sindaco

1. Il sindaco ha il potere di emettere ordinanze in conformità alle leggi e ai regolamenti generali e comunali e per l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità, igiene, edilizia, polizia locale ed ai fini di protezione civile.
2. Le trasgressioni alle ordinanze sono punibili con le sanzioni amministrative previste dalle leggi e dai regolamenti e, in caso di inottemperanza da parte dei destinatari, il sindaco può provvedere d'ufficio a eliminare le cause delle trasgressioni stesse con rivalsa delle spese sostenute dal comune sugli interessati senza pregiudizio nei confronti dei reati in cui fossero incorsi.

Art. 20 – Sindaco – ufficiale di governo

1. Il sindaco, quale ufficiale di governo, svolge le funzioni di cui all'articolo 38 della legge n. 142/90 e a lui attribuite da leggi statali emanate in materia.
2. Ove il sindaco, o chi lo sostituisce, non adempia ai compiti previsti dal precedente comma, e da tale inadempienza derivi una spesa a carico del bilancio comunale, gli stessi sono tenuti al rimborso della stessa.

Capo III

Unioni – Fusioni – Municipi

Art. 21 – Unioni, Fusioni, Municipi

1. Il comune di Salerano sul Lambro tende a perseguire, in previsione della fusione ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge n. 142/90, la costituzione di una unione, come previsto dall'articolo 26 della medesima legge, in attuazione di eventuali normative connesse ed emanate dalla regione a norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione.
2. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono approvati con un'unica deliberazione dai singoli consigli comunali, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Nel caso si pervenga alla fusione con altro comune, il presente Statuto dovrà essere revocato e riadottato dal nuovo consiglio comunale con l'introduzione di tutte le modifiche necessarie a meglio rappresentare la nuova situazione, particolarmente per quanto riguarda l'amministrazione del municipio.

Capo IV

Partecipazione popolare

Art. 22 – Istituti della partecipazione

1. Il comune:
 - a) garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico - amministrativa, economica e sociale della comunità;
 - b) considera, con favore, il costituirsi di ogni associazione avente lo scopo di concorrere, con metodo democratico, alla predetta attività;
 - c) assicura la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni sociali alla formazione dei propri programmi;
 - d) favorisce il collegamento dei propri organi con le organizzazioni sociali e le associazioni e promuove l'iniziativa popolare nelle forme consentite dalle leggi vigenti e con le modalità fissate dall'apposito regolamento, che deve garantire, in ogni caso, la libertà, l'autonomia e l'eguaglianza

di tutti i gruppi, organismi e cittadini.

Art. 23 – Riunioni ed assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee appartiene a tutti i cittadini, anche costituiti in gruppi consentiti dalla Costituzione, per lo svolgimento di proprie iniziative.
2. Per le attività di cui al precedente comma, in caso di necessità, l'amministrazione comunale potrà porre a disposizione strutture e spazi pubblici, precisando con apposito regolamento o eventuale apposito provvedimento le condizioni, le modalità d'uso e gli eventuali canoni o rimborsi di spese sostenute dal comune.
3. Il sindaco, a nome della giunta comunale o del consiglio comunale o per propria iniziativa, convoca assemblee di cittadini, se del caso suddivisi in categorie e gruppi, per la formazione di comitati o commissioni, per dibattere problemi, per sottoporre proposte, programmi e consuntivi.
4. Tali riunioni dovranno essere convocate in preparazione a decisioni consiliari riguardanti l'approvazione di nuovi strumenti urbanistici generali.
5. Potrà essere disposta la consultazione dei cittadini nelle forme di volta in volta ritenute più idonee, anche sulla composizione di commissioni, per specifici argomenti e problemi. In tal caso le commissioni saranno consultate ogni qualvolta sarà previsto dai regolamenti o in preparazione di atti programmatici annuali o pluriennali.

Art. 24 – Poteri di iniziativa popolare

1. Possono presentare al sindaco istanze, petizioni o proposte relative ai problemi esclusivamente di interesse e rilevanza comunale i cittadini residenti nel comune e le aggregazioni ed i cittadini non residenti aventi diritti e interessi da tutelare.
2. Alle istanze, petizioni o proposte risponde il sindaco entro 30 giorni dalla ricezione. Nel caso che le risposte siano ritenute insoddisfacenti, le stesse possono essere riproposte, con la medesima forma e contenuto. Il sindaco potrà rispondere evidenziando l'eventuale inattuabilità o la manifesta infondatezza archiviando l'istanza, la petizione o la proposta oppure potrà presentarle alla giunta comunale o al consiglio comunale che provvederanno a deliberare in merito nella loro prima seduta valida che abbia luogo. Apposito regolamento fisserà comunque le ulteriori ed opportune procedure.

Art. 25 – Referendum consultivo

1. Il referendum su materie di esclusiva competenza comunale è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.
2. Sono ammessi solamente i referendum consultivi, ad esclusione di quelli riguardanti materie contabili e tributarie e sulla loro ammissibilità decide, con definitiva determinazione, il consiglio comunale. Con lo stesso atto il consiglio impegnerà, se del caso, la spesa necessaria per lo svolgimento delle operazioni referendarie.
3. La indizione del referendum ha luogo quando:

- a) lo richieda non meno del 30% degli elettori che risultano iscritti nelle liste elettorali del comune al momento della presentazione della richiesta;
 - b) quando lo richieda il consiglio comunale con propria deliberazione.
4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli iscritti nelle liste elettorali del comune e non potrà aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
 5. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento.
 6. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
 7. Se l'esito è stato favorevole il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro 90 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum, fatta salva comunque l'autonomia decisionale del consiglio stesso.
 8. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, l'argomento può essere proposto ugualmente al consiglio comunale per la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 26 – Azioni popolari

1. Ciascun elettore del comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al comune.
2. La giunta comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del comune nel giudizio, nonché in caso di soccombenza di chi ha promosso l'azione o il ricorso, delibera di addebitare a carico dello stesso le spese sostenute.

Art. 27 – Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieta l'esibizione in quanto la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Con apposito regolamento, coordinato con le disposizioni di cui alla legge n. 241/90, è assicurato ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti, previo pagamento dei soli costi e dei diritti previsti dalle disposizioni di legge in materia.
3. Il regolamento, oltre a tenere conto di quanto disposto ai precedenti commi 1 e 2;
 - a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
 - b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;
 - c) assicura il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione;
 - d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni la possibilità di accedere alle strutture ed ai servizi comunali al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività della civica

- amministrazione;
- e) stabilisce le modalità di esame di qualsiasi tipo di pratica fissandone l'ordine cronologico;
 - f) fissa le regole, i piani, i programmi da rendere noti a tutti per l'erogazione dei contributi e interventi assistenziali, prevedendo un'adeguata motivazione che dia conto anche della capacità contributiva del beneficiario.
4. Il regolamento edilizio dovrà assicurare la massima pubblicità per le concessioni e autorizzazioni edilizie; dovrà stabilire criteri obiettivi, non escluso quello cronologico per l'esame delle domande e per rispettare i tempi previsti per il rilascio del provvedimento; dovrà fissare le modalità per rendere pubblici sia l'esito positivo che negativo dell'istanza proposta corredata della relativa motivazione.

Capo V

Amministrazione comunale

Art. 28 – Servizi pubblici comunali

1. Il comune, nell'ambito delle sue competenze, gestisce i servizi pubblici, uniformando la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di semplicità delle procedure e di imparzialità e buon andamento.
2. Il comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici le cui finalità siano rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale e gestisce invece, con diritto di privativa, quelli stabiliti dalla legge.
3. La gestione dei servizi può avvenire in collaborazione con altri comuni se ciò venga ritenuto utile per la migliore funzionalità degli stessi e perseguendo, al tempo medesimo, risparmi economici nelle spese poste a carico del bilancio comunale.

Art. 29 – Gestione dei servizi pubblici comunali

1. Il consiglio comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, in relazione alle modeste dimensioni, alle caratteristiche del servizio e alla disponibilità del personale; in tal caso saranno istituiti albi di appaltatori e fornitori, distinti per natura della prestazione richiesta, nei quali iscrivere imprenditori notoriamente affidabili; il servizio sarà comunque conferito con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 56 della legge n. 142/90;
 - b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale; non è consentito il subappalto;
 - c) a mezzo di azienda speciale da istituire o a cui collegarsi quando già operante in uno o più altri comuni;
 - d) a mezzo di istituzione, dotata di autonomia gestionale, particolarmente per l'esercizio di servizi sociali, di attività sportive o culturali, non aventi rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale comunale o pubblico, qualora se ne sia rilevata l'opportunità, in relazione alla natura del

servizio da erogare, alla partecipazione di altri soggetti pubblici o privati e in unione con quella istituita o già operante in altri comuni o consorzi.

Art. 30 – Aziende speciali ed istituzioni

1. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio Statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.
2. Organi dell'istituzione sono:
 - a) il consiglio di amministrazione, formato da due componenti e dal presidente;
 - b) i componenti sono nominati dal sindaco, di cui uno deve rappresentare le minoranze, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale ed una competenza in materia e può essere revocato dal sindaco medesimo;
 - c) il presidente è nominato dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti di cui alla lettera b) e può essere revocato dal sindaco medesimo;
 - d) il Direttore è nominato dalla giunta comunale fra persone aventi i requisiti di cui alla lettera b); ha la responsabilità gestionale e svolge le funzioni di segreteria; può essere assunto mediante concorso pubblico oppure può essere incaricato a tempo determinato e con contratto professionale; l'incarico può anche essere attribuito, nel rispetto delle norme contrattuali e di legge, a personale dipendente ritenuto in possesso di particolare competenza in materia e si dichiara disponibile.
3. Spetta al comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti relativi alla definizione dei bilanci preventivi e delle risultanze gestionali ed i progetti per interventi in conto capitale ed inoltre a provvedere alla copertura dei conti sociali secondo le modalità previste dall'apposito Statuto.

Art. 31 – Convenzioni

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri comuni e la provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati o per l'attuazione di specifici programmi per la realizzazione di opere o interventi, secondo le modalità fissate dall'articolo 24 della legge n. 142/90. Esse devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 32 – Consorzi

1. Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri comuni e provincie per la gestione associata di uno o più servizi.
2. A questo fine il consiglio comunale approva una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio; le norme contenute in tale convenzione, possono, tuttavia, essere ricomprese nello Statuto consortile.
3. La convenzione o lo Statuto, a seconda dei casi, devono prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al comune degli atti fondamentali del

- consorzio stesso.
4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione o dallo Statuto del consorzio.

Capo VI **Uffici e personale**

Art. 33 – Organizzazione ed articolazione degli uffici e del personale

1. Il comune disciplina, con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. L'attività amministrativa del comune di Salerano sul Lambro si articola nelle seguenti aree:
 - a) amministrativa, demografica ed informatica;
 - b) contabile, economica e finanziaria;
 - c) vigilanza, polizia amministrativa e commercio;
 - d) tecnica;
 - e) socio-assistenziale, culturale, pubblica istruzione, sport e tempo libero.
3. L'area, secondo le disposizioni del regolamento organico, può articolarsi in "gruppi di servizio" e questi in "unità operative", nel rispetto dei criteri di autonomia, funzionalità ed economicità e secondo principi di professionalità e responsabilità.
4. Il regolamento organico del personale deve essere redatto in modo da consentire, nel rispetto delle leggi, un reclutamento di qualità, che si basi sui principi del merito e della competenza, associando adeguate condizioni di formazione.
5. Il regolamento organico del personale disciplinerà lo status del personale, i diritti e i doveri, la rispettiva responsabilità, le sanzioni disciplinari ai sensi dell'articolo 51, comma 9 della legge n. 142/90 e tutto ciò che riguarda l'azione del personale dipendente nell'attività amministrativa e nei rapporti con il cittadino utente dei servizi, recependo la disciplina degli istituti del rapporto di pubblico impiego quale risulta dagli accordi sindacali sottoscritti anche a livello decentrato.
6. Il personale responsabile degli uffici e dei servizi esprimerà i pareri previsti dall'articolo 53 della legge n. 142/90 in ordine alla regolarità tecnica e contabile precedentemente alla formulazione del parere di legittimità che il segretario comunale rende sugli atti.
7. Nel caso in cui il comune non abbia alle dipendenze personale specifico per le funzioni di tecnico comunale la giunta comunale potrà conferire tale incarico, possibilmente a durata pluriennale, con contratto professionale ad un tecnico di sperimentata capacità e competenza, il cui compenso annuale sarà determinato dalla giunta tramite apposito disciplinare d'incarico. A tale professionista potranno essere conferiti incarichi professionali per la predisposizione di progetti di opere pubbliche o di pianificazione urbanistica nei limiti delle competenze previste dalla legge.
8. Per l'assunzione di personale, le commissioni giudicatrici, ai sensi dell'art. 9 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 dovranno essere composte da esperti interni o esterni all'amministrazione. Non potranno farne parte i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione comunale, coloro che ricoprono

cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali. In ogni caso i componenti esterni delle commissioni devono essere di numero superiore a quelli interni all'amministrazione. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salvo motivata impossibilità, è riservato alle donne.

Art. 34 – Segretario comunale: ruolo e funzione

1. Il segretario comunale, funzionario dello Stato:
 - a) esercita le funzioni dirigenziali previste dalla legge e attribuite al personale in possesso di tale qualifica;
 - b) sovrintende e coordina il funzionamento di tutti gli uffici e servizi comunali e ne riferisce al sindaco;
 - c) dà coerente attuazione ai deliberati degli organi elettivi, rispondendone in via amministrativa, uniformandone l'attività al conseguimento delle finalità programmatiche prestabilite nei limiti del rapporto funzionale che lo lega all'ente comunale;
 - d) determina, per ciascun tipo di procedimento, il settore incaricato dell'istruttoria o della esecuzione ed il suo responsabile;
 - e) provvede, in ottemperanza alle norme e con le procedure previste per gli impiegati civili dello Stato, alla irrogazione delle sanzioni disciplinari al personale fino alla censura; provvede inoltre alla autorizzazione dei congedi ordinari e straordinari al personale previsti da norme di legge o di regolamento;
 - f) provvede all'espletamento delle procedure relative alle gare d'appalto approvate dalla giunta comunale e dal consiglio;
 - g) presiede, altresì, le commissioni di gara d'appalto e le commissioni di concorso per la copertura di posti vacanti in pianta organica;
 - h) i responsabili di settore e di servizio comunicano al segretario comunale le eventuali difficoltà inerenti al servizio stesso e questi sottoporrà al sindaco, per l'inoltro alla giunta comunale, una adeguata proposta volta a risolvere il problema evidenziato;
 - i) roga nell'interesse del comune i contratti già conclusi secondo quanto dispone l'articolo 42, comma 5 del presente Statuto;
 - l) spettano, infine al segretario comunale le competenze proprie fissate dalla legge.
2. La legge stabilisce lo stato giuridico ed economico del segretario comunale e le relative responsabilità in merito alla attività svolta al servizio del comune.
3. Il segretario istruisce le pratiche relative agli affari da sottoporre alla approvazione della giunta comunale e del consiglio comunale ed esprime il proprio parere preventivo ai sensi dell'articolo 53 della legge n. 142/90.
4. Il segretario partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio, ne redige i verbali che sottoscrive assieme al sindaco.
5. Le funzioni di assistenza alle riunioni delle commissioni comunali, previste da leggi, di redazione dei verbali e delle loro sottoscrizioni sono di norma delegate dal segretario comunale ad un dipendente di adeguata qualifica reperito nel settore interessato all'argomento di attività della commissione, quando ciò non sia specificatamente precluso da norme di legge.
6. Il segretario non partecipa alle sedute della giunta e del consiglio comunale quando siano in esame proposte di provvedimenti che lo riguardano

direttamente o suoi parenti o affini fino al quarto grado civile. Un assessore designato, di volta in volta, dal sindaco eserciterà le funzioni del segretario durante la seduta degli organi citati, limitatamente al provvedimento o proposta in esame che riguardi in qualche modo il segretario comunale.

Capo VII Responsabilità

Art. 35 – Responsabilità derivante dalla carica di amministratore, segretario e dipendente comunale

1. Gli amministratori, il segretario comunale ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazione di obblighi di carica o di servizio.
2. Per la responsabilità di cui al comma 1, essi sono sottoposti alla giurisdizione della corte dei conti nei modi previsti dalla legge in materia.

Art. 36 – Risarcimento del danno

1. Gli amministratori, il segretario comunale ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno con dolo o colpa grave sono personalmente obbligati a risarcirlo, fatto salvo quanto previsto da eventuali polizze assicurative stipulate dal comune.
2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo, nel caso in cui il danno non sia stato risarcito dall'assicurazione ovvero per quanto non coperta dalla stessa.
3. La responsabilità personale sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto nella omissione o nel ritardo ingiustificato di atti o di operazioni al cui compimento l'amministratore, il segretario comunale o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento, salvo le motivate giustificazioni adottate a discolta.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i componenti del collegio che hanno partecipato alla relativa decisione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare a verbale il proprio dissenso, anche soltanto esprimendo voto contrario, purchè risulti dal verbale.

Art. 37 – Responsabilità del tesoriere comunale

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile o dipendente che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune, deve rendere conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 38 – Prescrizione dell'azione di responsabilità

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità nonché le sue caratteristiche di personalità.

Capo VIII **Ordinamento finanziario**

Art. 39 – Finanza locale

1. Il comune ha diritto, nell'ambito della politica economica nazionale, di poter disporre di risorse proprie sufficienti da utilizzare liberamente nell'esercizio delle proprie competenze che non siano incompatibili con le disposizioni della legge.
2. Le risorse finanziarie devono essere proporzionate agli impegni per lo svolgimento delle competenze del comune e sono costituite:
 - a) da conferimenti da parte dello Stato e delle regioni secondo quanto è previsto dalle rispettive leggi;
 - b) per una parte da tasse e imposte locali di cui sarà possibile stabilire il tasso da parte della comunità locale nei limiti fissati dalle leggi;
 - c) da proventi propri derivanti dall'esercizio di servizi pubblici;
 - d) da fonti provenienti da capitali pubblici o privati per il finanziamento delle spese di investimenti;
 - e) da ogni altra entrata che possa derivare da partecipazioni o contribuzioni da altri enti pubblici o da privati per lo svolgimento dei pubblici servizi.

Art. 40 – Demanio e patrimonio

1. Il sindaco assicura la tenuta dell'inventario dei beni, demaniali e patrimoniali del comune. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte o modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio sono personalmente responsabili il sindaco e, per le operazioni dagli stessi compiute, il segretario comunale e il responsabile di ragioneria.
2. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere concessi in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni, la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale secondo le modalità fissate dal regolamento.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio. Solo in casi del tutto eccezionali, e quando ciò sia previsto dalla legge, tali fondi potranno essere utilizzati per necessità gestionali.
4. La giunta comunale delibera l'accettazione o il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni, fatta salva l'autorizzazione del prefetto ai sensi della legge 21 giugno 1896 n. 218.

Art. 41 – Bilancio di previsione e conto consuntivo

1. La gestione finanziaria del comune, secondo le modalità previste dall'ordinamento nazionale, in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal consiglio comunale entro il termine previsto dalla legge per l'anno di riferimento, deve osservare i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

2. I fatti gestionali sono rilevati e dimostrati nel conto consuntivo, comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio, anch'esso approvato entro il termine previsto dalla legge.
3. La giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni sulla efficacia dell'azione condotta tenendo conto dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e dei costi sostenuti nonché la relazione del revisore del conto come previsto dal presente Statuto.

Art. 42 - Deliberazione a contrattare

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta, alle locazioni, il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla deliberazione del consiglio comunale o della giunta, secondo la rispettiva competenza.
3. La deliberazione deve indicare, tenendo conto di tutti i precedenti atti preliminari:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole e le condizioni ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesso, previste dalle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici e le ragioni che l'hanno determinata.
4. In rappresentanza del comune, nella stipulazione dei contratti, interviene il sindaco o il vice sindaco.
5. Il segretario comunale roga, nell'esclusivo interesse del comune, i contratti di cui al comma 1. Nel caso di particolare complessità o quando se ne ravvisi l'opportunità, la rogazione di alcuni contratti può essere affidata ad un Notaio.

Art. 43 - Il revisore del conto

1. Il consiglio comunale affida l'incarico per la revisione economica - finanziaria ad un revisore scelto tra persone aventi i requisiti previsti dalla legge.
2. Il revisore è nominato per svolgere l'incarico relativamente a tre anni pertanto, oltre a collaborare con il consiglio nella sua funzione di controllo, di indirizzo ed esercitare la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della stessa redigendo apposita relazione che deve accompagnare la proposta di deliberazione consiliare relativa al conto consuntivo. Al termine del triennio, se l'incarico non sarà rinnovato, il revisore dovrà provvedere alla presentazione di detta relazione relativa all'ultimo anno delle sue prestazioni. Nel caso che il revisore, per qualsiasi motivo, cessi dall'incarico verrà sostituito, di preferenza, da quello che sarà nominato per gli anni seguenti. Ai sensi dell'articolo 23, comma 7 della legge 142/90, il revisore esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni operanti nel comune.
3. Il revisore, dopo lo svolgimento dell'incarico per tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che influiscano negativamente sull'andamento del suo mandato.
4. Il revisore, per l'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti, attinenti alle stesse, dell'ente.
5. Nella relazione di cui al comma 2, il revisore può esprimere rilievi e proposte

tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al consiglio comunale, secondo le modalità fissate nell'apposito regolamento che prevede altresì le forme di collaborazione.

Art. 44 - Tesoreria comunale

1. Il comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale versate dai debitori in base ad ordini di incasso e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi; tali ordini di incasso sono di norma sottoscritti dal sindaco e dal segretario, ma possono anche essere sottoscritti, in casi di urgenza e in sostituzione del segretario, dal responsabile dell'ufficio di ragioneria con l'assunzione delle relative responsabilità amministrative e contabili;
 - b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili.
2. I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui all'articolo 59 della legge n. 142/90 nonché della convenzione relativa al conferimento del servizio.

Art. 45 - Revisione economica e finanziaria

1. I responsabili degli uffici e dei servizi, unitamente a quello del servizio di ragioneria, ed al segretario comunale eseguono entro il 10 settembre di ogni anno, operazioni di controllo economico - finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativa agli uffici e servizi cui sono preposti.
2. Delle operazioni eseguite e delle risultanze, i predetti responsabili fanno constatare in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimettono al sindaco che ne riferisce alla giunta ed al revisore del conto.
3. La giunta, in base ai verbali ed alle osservazioni di cui al comma precedente, e qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, propone al consiglio comunale l'adozione, nei modi e termini previsti dalla legge, di apposita deliberazione con la quale vengano disposte le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

Art. 46 - Spese di rappresentanza

1. Per lo svolgimento delle funzioni di rappresentanza del comune, viene annualmente previsto in bilancio apposito capitolo di spesa. La somma non potrà essere utilizzata solamente nel caso in cui la gestione finanziaria del comune sia sottoposta a particolari vincoli per il recupero di passività pregresse non ancora finanziate o per il riequilibrio di bilancio
2. Le modalità per l'uso di tale fondo sono disciplinate con specifiche norme inserite nel regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

Capo IX

Atti amministrativi

Art. 47 - Richieste di pareri

1. Il comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche o, eventualmente, di altre operazioni amministrative.
2. Decorso infruttuosamente il termine di 60 giorni o quello ulteriore previsto dall'articolo 50, comma 2 della legge n. 142/90 ed ancora il diverso termine prescritto da leggi, il comune può prescindere dal parere.

Art. 48 - Procedimento e contenuto degli atti deliberativi

1. Le deliberazioni adottate dagli organi elettivi del comune e da tutte le commissioni previste da norme o disposizioni di legge, di Statuto o di regolamenti devono riportare:
 - a) dati necessari per individuare i presenti;
 - b) il resoconto sommario della relazione e della discussione;
 - c) il contenuto delle decisioni assunte;
 - d) il risultato della votazione e, limitatamente per quelli palesi, i nominativi di quanti si sono astenuti dalla stessa o si sono espressi con voto contrario.
2. I verbali saranno sottoscritti dal presidente e dal segretario comunale o dal dipendente delegato a svolgere le funzioni cui all'articolo 34, comma 7 del presente Statuto.
3. Le copie dei verbali saranno dichiarate conformi all'originale con attestazione del segretario comunale oppure del dipendente che ha assistito alla seduta come verbalizzante, secondo quanto è previsto dal comma 2.
4. Il contenuto delle decisioni, come indicato al comma primo, assunte in un'unica seduta, non deve essere obbligatoriamente redatto in un unico verbale, ma può essere redatto in atti singoli per ogni decisione. In quest'ultimo caso ad ogni verbale sarà attribuita una numerazione ordinata in modo successivo per ogni singolo anno e i loro originali dovranno, al termine dello stesso, essere fascicolati secondo l'ordine e distintamente per organo o commissione deliberante.
5. I verbali relativi alla seduta potranno essere letti, ai fini della loro approvazione, al termine della seduta stessa; in caso di impossibilità verranno letti in quella successiva e durante la stessa approvati anche con l'eventuale inserimento di rettifiche che potranno essere, seduta stante, richieste da ogni singolo consigliere o commissario e se del caso, approvate.

Art. 49 - Pubblicità degli atti deliberativi

1. Un avviso riportante gli estremi di ogni deliberazione relativa alle decisioni delle commissioni comunali dovrà essere esposto all'albo pretorio a cura del messo comunale per il periodo di quindici giorni consecutivi. Durante tale periodo una copia conforme degli atti sarà posta a disposizione del pubblico per la libera consultazione durante gli orari di apertura degli uffici in un luogo posto all'interno della sede comunale.

Art. 50 - Comunicazione degli atti deliberativi

1. Le deliberazioni adottate dal consiglio comunale e dalla giunta comunale e inviate all'organo di controllo ai sensi dell'articolo 45 della legge n. 142/90, devono essere, contestualmente all'invio, pubblicate all'albo pretorio e, quelle relative alle materie di cui allo stesso articolo, comma 2 della medesima legge, comunicate anche ai capi gruppo consiliari.

Capo X
Disposizioni finali e transitorie

Art. 51 - Revisione dello Statuto comunale

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive, sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal consiglio comunale con le procedure fissate dalla legge.
2. La proposta di deliberazione per l'abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata da quella di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'adozione della deliberazione per l'approvazione del nuovo Statuto.
4. Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione totale o parziale dello Statuto può essere presa se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima sua modifica, a meno che specifiche disposizioni di legge stabiliscano diversamente.
5. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal consiglio comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del consiglio stesso.

Art. 52 – Regolamenti

1. I regolamenti, previsti dal presente Statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati o integrati, se già in vigore, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, ed in quanto compatibili con lo stesso, siano esse previste in appositi regolamenti o deliberazioni consiliari.

Art. 53 - Norme transitorie in tema di consorzi

1. Fino alla data di entrata in vigore della revisione dei consorzi e dei relativi Statuti, come previsto dall'articolo 60 della legge n. 142/90, continuano ad applicarsi le norme vigenti e contenute negli Statuti consortili attuali, comprese le modalità di nomina delle rappresentanze comunali.

Art. 54 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente

- organo regionale, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione e contemporaneamente affisso all'albo pretorio comunale per 30 giorni consecutivi.
2. Il sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta ufficiale degli Statuti.
 3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia e all'albo pretorio del comune.
 4. Il sindaco e il segretario comunale appongono in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.